



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

(Delib. C.C. del 24.03.1985 n.395 – Delib. C.C. del 18.06.1986 n.87)

art.1

Indicazioni

1. È istituito in Foggia in applicazione della legge 4 maggio 1983 n. 184 il servizio di affidamento familiare tendente ad inserire il bambino che presenta disadattamento in un sistema di rapporti affettivi armonici, laddove la famiglia naturale si trovi nella incapacità o impossibilità, temporanea o definitiva, di assicurarglieli.
2. L'affidamento familiare è una indicazione di scelta fra altre indicazioni alternative (inserimento in istituto, in comunità, in focolare) attuate sulla base di criteri psicologici, medici, sociali.

art.2

Minori che presentano disadattamento

1. Sotto la dizione: "minori che presentano disadattamento" si intendono inclusi:
 - a) minori con ritardo grave, medio, lieve dell'intelligenza;
 - b) minori con turbe della personalità e del comportamento;
 - c) minori con handicaps fisico o sensoriali;
 - d) minori con disadattamento su base ambientale;
 - e) minori che per qualunque motivo non possono essere, temporaneamente e definitivamente, seguiti dai genitori.

art.3

Apertura del servizio di affidamento

1. Il servizio di affidamento familiare nasce nell'ambito del servizio di assistenza ai minori del Comune di Foggia ed usufruisce dell'apporto di tecnici e di strutture dell'Ufficio Minori del Comune di Foggia, dei Consultori familiari della USL 8 operanti su Foggia e di ogni e qualsiasi altra struttura idonea ad assicurare un livello di organizzazione e di intervento adeguato alle forme di disadattamento dei minori sopra individuati.

art.4

Personale

1. Il Servizio è espletato dagli operatori sociali dell'Ufficio Minori del Comune di Foggia, da un psicologo del Consultorio USL di zone e può avvalersi dell'apporto di figure con professionalità educativa-terapeutica che operano sul territorio nell'ambito e con gli strumenti previsti dalla legge.
2. Tutti i tecnici lavorano in équipe.

art.5

Ruolo tecnico della famiglia affidataria

1. Alla famiglia affidataria, nel cui ambito si svolgono processi fondamentali di identificazione e quindi di ristrutturazione della personalità disadattata, viene riconosciuto un obiettivo ruolo tecnico e pertanto essa partecipa su di un piano di parità e contribuisce a tutte le principali decisioni dell'équipe riguardanti l'educazione e la terapia del minore affidato.

art.6

Numero di bambini affidati presso la stessa famiglia

1. Non può essere superiore a tre bambini, eccezionalmente quattro quando si tratti di minori tutti maggiori dei sei anni di età.
2. Se poi la famiglia affidataria è un focolare di educatori specializzati il numero dei bambini potrà essere portato a sette, tenuto conto nel numero però degli eventuali bambini propri degli educatori del focolare.

art.7

I gruppi di famiglie affidatarie

1. La preparazione delle famiglie al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati viene attuata mediante l'utilizzazione di domande di gruppo.
2. I gruppi sorgono e vengono animati per iniziativa dell'équipe del servizio di affidamento familiare; si configurano secondo le caratteristiche di strutturazione e la periodicità di incontro dei cosiddetti "gruppi di discussione".
3. È lasciata tuttavia aperta la possibilità, quando la situazione lo richieda e lo permetta, che tali gruppi giungano ad attuare la dinamica propria dei cosiddetti "gruppi terapeutici".

art.8

I gruppi di selezione

1. I gruppi di discussione dovranno gradualmente ampliare la gamma dei problemi presi in esame per giungere ad includere fra i loro compiti anche la selezione delle nuove famiglie candidate (cosiddetti "gruppi di selezione").

art.9

Assistenza tecnica alle famiglie

1. Sarà compito dei tecnici dell'équipe, in particolare dell'Assistente Sociale, promuovere l'attuazione di incontri periodici individuali con la famiglia, preferibilmente presso il domicilio.
2. La famiglia, sia negli incontri di gruppo che in quelli individuali, è tenuta a dare comunicazione dei problemi e delle difficoltà che insorgono nello stato di salute dei minori, nel loro comportamento in famiglia, a scuola e nell'ambiente.

art.10

Reperimento delle famiglie

1. Viene attuato:
 - a) tramite i canali usuali dei servizi di assistenza sociale;
 - b) mediante forme varie di pubblicità date al problema;
 - c) mediante presentazione di famiglie candidate da parte di famiglie già affidatarie;
 - d) mediante segnalazioni di Enti interessati.

art.11

Scelta della famiglia

1. È compito dell'équipe promuovere le iniziative volte a fare rientrare tale impegno nell'attività dei gruppi di discussione e di selezione.
2. Quando ciò non sia possibile l'équipe attuerà essa stessa la selezione con la massima accuratezza.

art.12

Criteri di scelta delle famiglie

1. Sia il gruppo di selezione, sia l'équipe tecnica (quando essa sola attui la scelta delle famiglie), orienteranno la selezione sulla base delle seguenti caratteristiche ricercate nella famiglia affidataria:
 - a) qualità affettive ed educative suscettibili di assicurare al minore quei sentimenti di accettazione, di controllo e di sicurezza che ne favoriscono e condizionano la maturazione della personalità;
 - b) livello di comprensione psicologica reciproca fra famiglia e minore;
 - c) sincero desiderio di partecipare all'educazione del minore ed altri aspetti della motivazione della famiglia all'affidamento;
 - d) età e stato di salute dei membri della famiglia;
 - e) caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni del minore;
 - f) integrazione della famiglia nell'ambiente sociale;
 - g) criterio aggiuntivo preferenziale è che la madre di famiglia non lavori fuori della sua abitazione.

art.13

Famiglia affidataria: abitazione ed altri requisiti

1. Le abitazioni delle famiglie che ricevono minori in affidamento devono offrire condizioni di igiene, sicurezza, salubrità soddisfacenti.
2. In particolare ogni minore deve avere un letto proprio situato in una camera non occupata abitualmente da adulti.
3. Durante il sonno la cubatura d'aria minima usufruibile da ogni minore non deve essere inferiore ai 17 metri cubi.
4. La famiglia affidataria è tenuta a presentare annualmente al servizio di affidamento un certificato attestante la non presenza in famiglia di malattie contagiose.
5. Così pure il servizio di affidamento familiare può richiedere un estratto del casellario giudiziario.
6. Quanto specificato in questo paragrafo entra a far parte degli elementi rilevanti nell'indagine preventiva ai fini della scelta della famiglia affidataria.

art.14

Cartella psico-medico-sociale del minore

1. Presso l'Ufficio Minori del Comune di Foggia sarà tenuta una cartella del minore in affidamento che comprenderà:
 - a) i risultati degli esami medici, psichiatrici e psicologici nonché dell'inchiesta sociale che hanno portato all'affidamento;
 - b) i contratti sottoscritti dall'Ente Locale con la famiglia affidante e con quella affidataria;
 - c) l'aggiornamento delle variazioni dello stato di salute fisica e psichica del minore, della situazione socio-ambientale e del relativo adattamento, del comportamento, del rendimento scolastico, ecc.

art.15

Diario di osservazione del minore tenuto dalla famiglia affidataria

1. Dal giorno dell'affidamento e per tutta la durata della stessa la famiglia affidataria potrà aprire e tenere aggiornato un diario di osservazione del minore affidato sul quale sono registrate:
 - a) data di arrivo del minore in famiglia;
 - b) composizione dell'abbigliamento al suo arrivo e modificazioni dell'abbigliamento durante il periodo di affidamento;
 - c) variazione dello stato di salute fisica e psichica, della situazione socio-ambientale e del relativo adattamento, del comportamento e del rendimento scolastico;
 - d) conclusioni e suggerimenti che concernono il rapporto educativo con il minore raggiunti nelle riunioni dei gruppi di discussione o durante i contatti presi di volta in volta con l'Assistenza Sociale e/o lo psicologo e/o lo psichiatra del Servizio di affidamento familiare;
 - e) prescrizioni mediche;
 - f) evoluzione del peso e dell'altezza del minore;
 - g) incidenti ed infortuni durante la permanenza del minore in famiglia.

art.16

Sorveglianza medica

1. La sorveglianza medica del minore è assicurata sotto responsabilità: dell'Ente Locale e curata dall'équipe.
2. Perciò affinché il minore affidato possa usufruire, in caso di malattia, di un pronto intervento, se ne garantisce l'assistenza medica inserendolo nel quadro di assistenza medica di cui già gode la famiglia affidataria.
3. In tal senso vengono stipulati accordi tra l'équipe e il medico fiduciario della famiglia affidataria.
4. Mediante accordi tra l'équipe e il medico fiduciario deve essere prevista e facilitata la possibilità che vengano attuati eventuali interventi rapidi in caso di urgente necessità per il minore, presso un reparto ospedaliero appropriato.
5. Nel trattamento specializzato è prevista la possibilità di ricorso a terapie specializzate per i disturbi del linguaggio, della motricità e della personalità.

art.17

Assicurazione

1. Il Servizio di affidamento familiare provvede a far stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provoca.

art.18

Rapporti con i genitori del minore

1. Il Servizio di affidamento annette grande importanza al fatto che la famiglia naturale e la famiglia affidataria mantengano fra loro validi rapporti e legami; ciò è infatti riconosciuto terapeutico per il minore.
2. Alla famiglia affidataria quindi, in virtù del ruolo terapeutico che le è riconosciuto, compete l'impegno di suscitare, mantenere e incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ostino, nei singoli casi, controindicazioni specifiche di tipo giuridico e psicologico.
3. L'équipe affianca la famiglia naturale e la famiglia affidataria nel compito di promuovere e mantenere attivo tale rapporto.

art.19

Rimborso spese

1. Come corrispettivo delle prestazioni di ogni natura fornite dalla famiglia affidataria al minore in affidamento, l'Amministrazione del Comune di Foggia si impegna a pagare alla famiglia stessa una indennità mensile determinata di volta in volta e comunque non superiore all'importo della retta fissata nella convenzione con gli istituti per minori.
2. Nulla è dovuto alla famiglia affidataria da parte della famiglia affidante.

Allegato n. 1

IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

I sottoscritti signori _____ abitanti a _____ via _____ tel _____ dichiarano di aver preso conoscenza del regolamento sull'affido eterofamiliare predisposto dal Comune di Foggia e reso esecutivo con deliberazione n. 395 del 24 marzo 1985 e dichiarano di voler accogliere, per il periodo di affidamento, presso di loro il minore _____ impegnandosi:

a rispettare le condizioni previste dal summenzionato regolamento;

- ad assicurare al minore _____ nutrimento, alloggio, riscaldamento ed a comportarsi come se fosse un membro della famiglia, rispettandone le idee religiose e l'impostazione della vita;
- ad avvisare il Comune di Foggia, tramite l'Ufficio Minori, di ogni difficoltà insorgente fornendo tutte le notizie richieste;
- a prendere i necessari urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della vita del minore accolto, diretti ad attuare gli interventi medici e chirurgici giudicati necessari e a darne immediata comunicazione al Comune di Foggia . Ufficio Minori;
- a far eseguire le cure indicate dagli organismi sanitari competenti;
- a non richiedere al minore accolto o alla sua famiglia alcuna somma per qualsiasi titolo;
- a comportarsi in ogni caso nei confronti del minore come un buon genitore.
- Inoltre si impegnano a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del minore, secondo le modalità fissate dal Giudice Tutelare o dal Giudice Minorile o dall'Ufficio Minori del Comune di Foggia.

Come corrispettivo delle prestazioni di ogni natura fornite all'affidato, l'Amministrazione Comunale verserà un importo mensile.

Letto ed approvato.

(data e luogo)

firma degli affidatari

Allegato n. 2

IMPEGNO DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL MINORE

I sottoscritti sigg. _____ e _____
abitanti a _____ via _____ tel. _____ dichiarano di
aver preso conoscenza del regolamento sull'affido eterofamiliare predisposto dal
Comune di Foggia e reso esecutivo con delibera n. _____ del _____ e
dichiarano di essere d'accordo che il proprio figlio _____ sia affidato ai
sigg. _____ abitanti in _____ via
_____ n. _____.

Si impegnano a:

- rispettare le condizioni previste nel summenzionato regolamento;
- fornire al minore un corredo composto come da allegato elenco e ad assicurarne il rinnovo;
- ad autorizzare i sigg. _____, in caso di assoluta urgenza a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, segnalando immediatamente la situazione al Comune di Foggia - Assessorato ai Servizi Sociali - Ufficio Minori.

Letto ed approvato.

(data e luogo)

firme

N.B. I rapporti economici con i sigg. _____ saranno tenuti
esclusivamente dal Comune di Foggia.